INFORMATIVA RIGUARDANTE L'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (Green Pass)

(Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127)

Comunicazione a tutti i lavoratori:

Dal 15 Ottobre e fino al 31 Dicembre 2021 per accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività produttive è fatto l'obbligo di possedere e di esibire la Certificazione Verde Covid-19.

Tali disposizioni verranno applicati a tutti i soggetti che a prescinderà dall'attività lavorativa, formativa svolta necessitano di accedere nei luoghi di lavoro.

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale <u>in possesso di idonea</u>

<u>certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</u>

I datori di lavoro o i loro incaricati, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Qualora i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso.